

REGOLAMENTO PROVE CINOFILE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PESCARA

(approvato con deliberazione del Comitato di Gestione del 6 marzo 2024)

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle prove cinofile da svolgersi all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia "PESCARA", secondo le seguenti disposizioni.

- 1. L'Ambito Territoriale di Caccia, nel rispetto delle finalità Statutarie, promuove e riconosce il valore della cinofilia sportiva e della cultura cinofila, e a tal fine consente, nei periodi previsti dal vigente Piano Faunistico Venatorio della Regione Abruzzo, lo svolgimento di prove cinofile su selvaggina naturale o su selvaggina immessa, nel proprio territorio di competenza, secondo le modalità di seguito specificate.**
- 2. L'Ambito Territoriale di Caccia Pescara, nel territorio di propria competenza, autorizza allo svolgimento delle prove esclusivamente le Associazioni cinofile, venatorie, agricole, di protezione ambientale, sportive e sportivo-dilettantistiche, con deliberazione del Comitato di Gestione o, nei casi di urgenza, con delibera del Presidente da ratificarsi nella prima riunione utile del Coges.**
- 3. Le prove cinofile sono autorizzate esclusivamente senza abbattimento del selvatico, per cani da seguita, fa ferma o da cerca, nel seguente periodo: 11 febbraio-15 aprile di ciascun anno; 16 luglio-30 settembre di ciascun anno;**
- 4. Le prove cinofile, nei mesi di febbraio-marzo e aprile di ciascun anno, sono autorizzate esclusivamente all'interno delle aree cinofile temporanee istituite dall'ATC Pescara, le cui cartografie vengono pubblicate ogni anno sul sito istituzionale. E' facoltà del Comitato di Gestione autorizzare prove su selvaggina naturale o immessa all'interno di Istituti Faunistici gestiti dall'ATC Pescara (ZRC-ZRV-Aree Cinofile Regionali di tipo B), previa domanda dell'Ente interessato e valutazione tecnica alla quale la prova è subordinata. Le prove non sono consentite all'interno delle aree cinofile regionali di tipo A.**
- 5. Gli Enti interessati alla organizzazione delle prove cinofile devono presentare, almeno 30 giorni prima della prova, richiesta di autorizzazione al Comitato di Gestione dell'ATC Pescara, allegando o riservando di esibire almeno 5 giorni prima della prova, il consenso scritto dei proprietari dei terreni;**
- 6. Le prove che prevedono immissione di selvaggina possono essere autorizzate esclusivamente su fagiano, starna e lepre. Le prove da svolgersi nei mesi di luglio, agosto e settembre sono autorizzate solo su aree vocate valutate idonee dal Comitato di Gestione e previa proposta dell'Ente interessato alla organizzazione della prova. I capi di selvaggina immessa debbono essere obbligatoriamente muniti del certificato attestante l'idoneità sanitaria degli animali, rilasciato dalla ASL di competenza che abbia proceduto alla visita. L'ATC riserva di effettuare controlli anche durante lo svolgimento delle prove, a mezzo di componenti del Comitato di Gestione o del proprio Tecnico Faunistico.**

- 7. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate dalle vigenti normative Statutarie e legislative regionali. Il Coges, valutate eventuali violazioni, potrà sospendere le autorizzazioni nei confronti degli Enti inadempienti per un periodo da sei mesi a un anno.**
- 8. Il presente Regolamento è efficace per le prove cinofile la cui autorizzazione sia richiesta successivamente alla sua approvazione.**